

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 30/07/2026 n. 72**

COPIA

Oggetto: Tassa sui Rifiuti TARI. Approvazione delle Tariffe per l'anno 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:45 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri" previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente Gianni Borgi ed assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zaccara, che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
SERENI CLAUDIA		Si	VARI ALESSIO	Si	
BORGHI GIANNI	Si		PRATESI PIER GUIDO	Si	
LA MARCA IRENE	Si		ALDERIGHI GIULIA	Si	
MARINO LUCA		Si	BELLOSI GIOVANNI	Si	
ANICHINI ANDREA	Si		MERIGGI ENRICO	Si	
AUSILIO FILOMENA MARTINA	Si		MUGNAIONI CAMILLA		Si
FRANCIOLI TOMMASO	Si		GRASSI MASSIMO	Si	
BRUNETTI ELDA	Si		PORFIDO ALBERICO	Si	
PACINI GIACOMO	Si		GEMELLI CLAUDIO		Si
FORLUCCI CECILIA	Si		BANDINELLI MICHELE		Si
BURRONI DANIELE ALESSANDRO	Si		DIPALO MARIA LUISA	Si	
SOLDI FIORELLA ANNA MARIA	Si		BOMBACI KISHORE		Si
CACIOLLI NICCOLÒ	Si				

Presenti n. 19 membri su 25 (compresa la Sindaca)

Il Presidente riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: F. M. Ausilio, I. La Marca, M. Grassi

... Omissis ...

Il Presidente mette ora in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore L. Tomassoli per l'illustrazione.

Intervengono i Consiglieri M. L. Dipalo [Gruppo Fratelli d'Italia Giorgia Meloni]; A. Anichini [Gruppo Partito Democratico Claudia Sereni Sindaca]; M. Grassi [Gruppo Bellosi Sindaco Scandicci Civica]; C. Gemelli [Gruppo Fratelli d'Italia Giorgia Meloni] e l'Assessore L. Tomassoli.

OMISSIS (Gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Rientra in aula il Consigliere G. Bellosi: presenti n. 20, assenti n. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione n. 34 del 23.07.2026 presentata dalla Dirigente del Settore 3 dott.ssa Cristina Buti, la quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Funzionaria incaricata di Elevata qualificazione della U.O. 3.3 Entrate e Fiscalità Locale, dott.ssa Valentina Margheri, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90, come trasmesse alla sopra indicata dirigente, e come di seguito trascritte;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, la responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Bilancio 2020), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tassa sui rifiuti TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Richiamate le disposizioni di cui ai commi da 641 a 668 dell'articolo 1, della citata L. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e, in particolare:

- il comma 641, che individua quale presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- il comma 642, che stabilisce: *“la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- il comma 652, ai sensi del quale *“.....Il comune.....omissis....., può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”*
- il comma 654, che stabilisce: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 654 bis, ove è previsto che *“tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*;

- il successivo comma 658 ai sensi del quale *"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*;
- il comma 660 che prevede: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- il comma 682 ai sensi del quale *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI:*
 - ✓ *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - ✓ *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - ✓ *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - ✓ *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - ✓ *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;
- il comma 688 che prevede: *"Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...omissis... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"*;
- i successivi commi 690 e 691 che stabiliscono che la TARI è applicata e riscossa dal Comune; i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione al soggetto al quale risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Ricordato inoltre che:

- con legge della Regione Toscana n. 69/2011 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, spetta l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Scandicci è ricompreso nel territorio afferente l'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- In data 31.08.2017 è stato sottoscritto tra ATO Toscana Centro e Alia Servizi Ambientali SpA (oggi Plures SpA) il contratto di concessione ventennale avente ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- In forza del contratto di servizio richiamato, il Comune di Scandicci, relativamente alla gestione amministrativa della tassa sui rifiuti, si avvale, nell'ambito del suddetto affidamento disposto da ATO Toscana Centro, del soggetto gestore della raccolta e trattamento, Plures SpA;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 29/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

Visti:

- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n.147 che stabilisce *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...omissis..."*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L 30 dicembre 2021 n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, come successivamente modificato e integrato, che stabilisce che *i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;*

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

- ✓ *"...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' ..." (lettera f);*

- ✓ "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lettera h);
- ✓ "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..." (lettera i);

Richiamato il D.Lgs. n.116/2020 che ha operato una riforma del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 o T.U.A.) introducendo nuove definizioni di rifiuto con riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI;

Richiamate:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF del 05.08.2025 "Approvazione del metodo Tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio" 2026-2029, che conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il MTR-2 e il limite di crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, in particolare, un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite;
- la determina 13 aprile 2026 1/2026-DTAC "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif"

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2024 avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI). Tariffe per l'anno 2025.";

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 07.04.2022 e modificato successivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 27/04/2023, n.107 del 21.12.2023 e n.125 del 19.12.2024;

Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 16 del 23.07.2026 è stato approvato il PEF pluriennale 2026-2029, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 397/2025/r/rif nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA;

Ricordato che la tariffa di riferimento, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 158/1999, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono rapportati all'entità del costo complessivo del servizio in relazione al piano finanziario degli interventi, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

Dato atto che la tariffa TARI per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999 e delle deliberazioni ARERA è destinata alla copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 come desumibili dal PEF per l'anno 2026, comprensivi del fondo svalutazione crediti a carico della tariffa e al netto delle detrazioni di cui alla Deliberazione n.397/2025/R/RIF, per un importo complessivo del gettito pari ad € 13.487.912,47;

Considerato che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Dato atto che il Comune di Scandicci ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, dover approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'anno 2026, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nella misura indicata nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che il gestore del servizio, Plures Spa, in esecuzione delle disposizioni normative e dei provvedimenti sopra richiamati, ha elaborato le tariffe unitarie, per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto del numero di utenti e delle superfici assoggettabili a tariffa, con la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026 tra

utenze domestiche e non domestiche:

- Utenze domestiche: 44,75%;
- Utenze non domestiche: 55,25%

Visti gli importi unitari della tariffa per l'anno 2026 comunicati dal Gestore e riportati nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare per l'anno 2026 le tariffe di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'articolo 15 del vigente regolamento comunale Tari che prevede la possibilità di determinare forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale in favore delle seguenti categorie:

- a) pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite derivante da sola pensione di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente per ciascun soggetto, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza;
- b) utenze domestiche nel cui nucleo familiare, risultante da certificazioni anagrafiche, è presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto;

Ricordato che, secondo quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, tali agevolazioni, riconosciute, rispettivamente, nella misura del 50 per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa e nella misura massima del 50 per cento della parte variabile della tariffa, sono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno all'Ente, che in qualsiasi momento può effettuare le relative verifiche. La categoria di utenti che beneficia dell'agevolazione di cui alla lettera a) ha esclusivamente l'obbligo di comunicare eventuali variazioni rispetto alla domanda iniziale;

Rilevato inoltre che le agevolazioni disciplinate all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), non possono superare, cumulativamente il 70% del tributo dovuto per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruiti ai sensi del Regolamento comunale;

Ritenuto opportuno, confermare, per l'anno 2026, l'applicazione delle riduzioni vigenti in favore delle categorie di utenze domestiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 15 del regolamento comunale Tari con le modalità ivi indicate;

Dato atto che le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura dell'importo stimato è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale sul capitolo 314000/20 del bilancio 2026;

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21.01.2025 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, un bonus sociale per i rifiuti, riconosciuto in favore degli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 della disciplina regolamentare, nella misura del 25 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile);

Dato atto che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione descritta è prevista l'istituzione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) di una componente perequativa espressa in euro/utenza per anno, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Rilevato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie descritte sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) con proprie deliberazioni, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

Valutato altresì necessario effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del bonus sociale, un monitoraggio dell'applicazione di tale misura, anche con riguardo al coordinamento con le agevolazioni disciplinate dal regolamento comunale, al fine di individuare eventuali criticità ed apportare, per le annualità successive, i necessari correttivi.

Visto l'articolo 1, comma 16, della Legge 07.04.2014 n. 56, che dispone che "dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno...";

Visto l'atto del Sindaco Metropolitano n. 73 del 13.11.2025 con la quale è stata confermata, per l'esercizio 2026, nella misura del cinque per cento (5%) l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per tutti i comuni senza differenziazioni;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs 26.09.1998, n.360"*;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del medesimo Decreto Legge, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...omissis..."*;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti:	20
Votanti:	20
Favorevoli:	15
Contrari:	5
Astenuti:	0
Esito:	Approvata

Favorevoli: Alderighi Giulia, Anichini Andrea, Ausilio Filomena M., Borgi Gianni, Brunetti Elda, Burroni Daniele A., Cacioli Niccolò, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, La Marca Irene, Marino Luca, Pacini Giacomo, Pratesi Pier Guido, Sereni Claudia, Soldi Fiorella A. M.

Contrari: Bellosi Giovanni, Bombaci Kishore, Dipalo Maria Luisa, Gemelli Claudio, Grassi Massimo

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'anno 2026, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nella misura indicata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le tariffe TARI 2026 di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che la tariffa TARI per l'anno 2026, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, è destinata alla copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 come desumibili dal PEF 2026, comprensivi del fondo svalutazione crediti a carico della tariffa e al netto delle detrazioni di cui all'allegato alla Deliberazione n.397/2025/R/RIF, per un importo complessivo del gettito pari ad € 13.487.912,47;
- 4) Di dare atto che il suddetto importo è al netto del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

- 5) Di dare atto che le tariffe TARI per l'anno 2026 sono state determinate ripartendo i costi del servizio per l'anno 2026 tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 44,75% per le utenze domestiche e del 55,25% per le utenze non domestiche;
- 6) Di confermare le agevolazioni previste dall'articolo 15, lettere a) e b), del vigente regolamento Tari in favore delle seguenti categorie di utenze domestiche:
 - a) pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite derivante da sola pensione di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente per ciascun soggetto, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza;
 - b) utenze domestiche nel cui nucleo familiare, risultante da certificazioni anagrafiche, è presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto;
- 7) Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento comunale sopra richiamato, tali agevolazioni, riconosciute rispettivamente nella misura del 50 per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa e nella misura massima del 50 per cento della parte variabile della tariffa, sono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro il 30 giugno all'Ente, che in qualsiasi momento può eseguire i relativi accertamenti. La categoria di utenti che beneficia dell'agevolazione di cui alla lettera a) ha esclusivamente l'obbligo di comunicare eventuali variazioni rispetto alla domanda iniziale;
- 8) Di prendere atto che le agevolazioni disciplinate all'articolo 15, comma 1 lettere a) e b), non possono superare cumulativamente il 70 per cento del tributo dovuto per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del Regolamento comunale;
- 9) Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura dell'importo stimato è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale sul capitolo 314000/20 del bilancio 2026;
- 10) Di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2025 è riconosciuto un bonus sociale per i rifiuti in favore degli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2 della disciplina regolamentare adottata con D.P.C.M 21.01.2025 n. 24, in misura del 25 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile), secondo modalità applicative stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) con proprie delibere (delibera n.355/2025/R/Rif aggiornata con delibera n.126/2026/R/Rif);
- 11) Di dare atto che nel corso dell'anno 2026, primo anno di operatività del bonus sociale, si rende opportuno effettuare un monitoraggio dell'applicazione della misura di cui sopra, anche riguardo al coordinamento con le agevolazioni disciplinate dal regolamento comunale TARI, al fine di individuare eventuali criticità ed apportare, per le annualità successive, i correttivi ritenuti necessari;
- 12) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nei termini di legge;
- 13) Di dare atto che la Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né la responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ed informazione ai destinatari di quanto deliberato, per gli adempimenti conseguenti,

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti: 20

Comune di Scandicci

Votanti: 20
Favorevoli: 15
Contrari: 5
Astenuti: 0
Esito: Approvata

Favorevoli: Alderighi Giulia, Anichini Andrea, Ausilio Filomena M., Borge Gianni, Brunetti Elda, Burrone Daniele A., Caciulli Niccolò, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, La Marca Irene, Marino Luca, Pacini Giacomo, Pratesi Pier Guido, Sereni Claudia, Soldi Fiorella A. M.

Contrari: Bellosi Giovanni, Bombaci Kishore, Dipalo Maria Luisa, Gemelli Claudio, Grassi Massimo

DELIBERA

14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

...Omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Zaccara

Il Presidente
Gianni Borgi

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

ANNO 2026 - COMUNE DI SCANDICCI

Allegato A

TARI utenze non domestiche

Ctg.	Attività	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55
10	Ospedali	1,70	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,22	10,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato, beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,00	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	9,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	3,25	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	19,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	60,50
30	Discoteche, night club	1,00	16,83

TARI utenze domestiche

	ka	kb
Componenti nucleo familiare		
1	0,86	1,00
2	0,94	1,80
3	1,02	2,30
4	1,10	3,00
5	1,17	3,60
Maggiore di 5	1,23	4,10

ANNO 2026 - COMUNE DI SCANDICCI

Allegato B

%DOM	%NDOM
44,75	55,25

TARI utenze non domestiche

Ctg.	Attività	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa al mq parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,71	3,04
2	Cinematografi e teatri	1,82	3,25
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	2,06	3,67
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,21	5,69
5	Stabilimenti balneari	2,66	4,72
6	Esposizioni, autosaloni	2,22	3,91
7	Alberghi con ristorante	4,28	7,61
8	Alberghi senza ristorante	3,37	5,96
9	Case di cura e riposo	5,83	10,36
10	Ospedali	6,74	11,98
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,83	10,36
12	Banche ed istituti di credito	3,41	6,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	4,84	7,64
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,71	10,10
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,41	6,04
16	Banchi di mercato, beni durevoli	6,31	11,18
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,97	6,88
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,93	6,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,00	7,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,53	6,27
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,49	6,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,89	22,88
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,59	18,80
24	Bar, caffè, pasticceria	12,89	17,24
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,28	16,47
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,28	14,91
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,78	29,73
28	Ipermercati di generi misti	7,85	13,91
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,80	46,25
30	Discoteche, night club	3,97	12,86

TARI utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa parte variabile
1	0,92	93,92
2	1,01	169,05
3	1,09	216,01
4	1,18	281,76
5	1,25	338,11
Maggiore di 5	1,32	385,07